

Informativa per la clientela di studio

N. 04 del 11.01.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Imposta su scudo fiscale

La Manovra Monti ha introdotto un'imposta speciale sulle attività oggetto di emersione ai sensi delle precedenti edizioni dello scudo fiscale, del 4 per mille annuo dal 2014 in poi. L'aliquota subisce un incremento nel 2012, dove è stabilita nella misura del 10 per mille, e nel 2013, del 13,5 per mille.

Premessa

Il dl 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto sulle attività oggetto di emersione ai sensi del dl 78/2009 e del dl 350/01, un'imposta speciale annuale.

Lo scudo fiscale

Le attività oggetto di emersione ai sensi del dl 78/09 e del 350/01 altro non sono che le attività finanziarie oggetto degli scudi fiscali passati, del 2001 e del 2009. Per scudo fiscale si deve intendere quella disciplina che ha come scopo quello di regolarizzare il rientro di capitali in Italia, capitali che sono detenuti irregolarmente all'estero.

Le attività finanziarie

Le attività finanziarie oggetto dello scudo vanno dal denaro, azioni e strumento finanziari assimilati, quotati e non, quote di società anche non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di messa, quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a società non residenti.

L'imposta

La manovra salva Italia ha previsto che su queste attività finanziarie venga applicata un'imposta di bollo speciale annuale, con una misura precisa:

- ✓ il 4 per mille annuo dal 2014.

Diverse sono le aliquote previste invece per il 2012 e per il 2013.

In particolare:

- ✓ per il 2012: 10 per mille;
- ✓ per il 2013: 13,5 per mille.

Gli intermediari finanziari

Sono gli intermediari finanziari che devono trattenere l'imposta direttamente dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, ovvero ricevono direttamente da questi la provvista.

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli intermediari finanziari però devono anche segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati di quei contribuenti nei cui confronti non è stato possibile trattenere dal conto l'imposta ovvero i dati dei contribuenti che non hanno ricevuto la provvista. In tal caso, la somma viene riscossa mediante l'iscrizione a ruolo.

Attività finanziarie al 6 dicembre 2011

Per quelle attività finanziarie che al 6 dicembre 2011, data in cui è entrato in vigore il dl 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione, che è stato acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, l'imposta speciale è dovuta solo per il 2012, nella misura del 10 per mille.

Quindi, a regime, si fa riferimento alle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre solo per il 2012 si fa riferimento alle attività detenute alla data del 6 dicembre 2011.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 